



Comune di Umbriatico
Piazza Olmo - 88823 Umbriatico (KR)
P. IVA 00298090796
Tel. 0962/765803 - Fax: 0962/765928

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI OPERE, LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, art. 113)

Approvato con Delibera di G.C. n.95 del 17/12/2018

I N D I C E

Art.	Descrizione
1	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 - Ripartizione del fondo incentivante
2	Fondo per l'innovazione
3	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
4	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
5	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
6	Onere per l'iscrizione professionale
7	Assicurazioni
8	Disposizioni Varie
9	Rinvio
10	Collegio di raffreddamento dei conflitti
11	Entrata in vigore e forme di pubblicità

Articolo 1

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di **ciascuna** opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'0,40%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 2.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da liquidare.
3. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PIANIFICAZIONE	23	Progetto di fattibilità tecnica economica	12
		Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	10
		Espropriazione per pubblica utilità	1
VERIFICA PROGETTI	10	Attività di verifica progetto	7
		Validazione del progetto	3
FASE DI GARA	3	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	3
FASE ESECUTIVA	11	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	4
		Direzione Lavori	5
		Collaudo Statico	1
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	1
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	53	Responsabilità del Procedimento	53
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURA			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PIANIFICAZIONE	5	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e/o redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	5
FASE DI GARA	25	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	25
FASE ESECUTIVA	20	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	2
		Direzione Esecuzione del Contratto	16
		Verifica di conformità	2
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	50	Responsabilità del Procedimento	50
Totali	100		100

4. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
5. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
6. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
7. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al **20%** della corrispondente aliquota. La restante quota (del 80%) viene riconosciuta ad responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
8. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del dirigente o del responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
9. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
10. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.

Articolo 2

FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.
4. Il dirigente competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il dirigente/funziionario apicale dell'Ufficio Tecnico;

Articolo 3

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
4. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al dirigente/funziionario apicale perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
5. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
6. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune,

in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 4

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente/Responsabile del servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
3. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Dirigente/responsabile del servizio sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni esterne, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento complessivo si intende ogni compenso fisso, continuativo e accessorio previsto dai CCNL di comparto e dal CCI dell'ente, con esclusione dei rimborsi spese e dei buoni pasto, assegni al nucleo familiare e degli incentivi oggetto del presente regolamento. L'eventuale quota spettante oltre il limite costituisce economia di Bilancio.
7. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga agli interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
8. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica bimestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse con la seguente cadenza temporale:

Attività concluse e liquidate

- 1) GEN - FEB
- 2) MAR – APR
- 3) MAG - GIU
- 4) LUG – AGO
- 5) SET - OTT
- 6) NOV – DIC

Busta paga

MARZO
MAGGIO
LUGLIO
SETTEMBRE
NOVEMBRE
GENNAIO

Articolo 5

DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 150/2016 e ss.mm.ii. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - A. Incremento di costo dell'opera** previsto dal quadro economico del progetto esecutivo in caso di lavori o dal quadro economico per appalti di servizi e forniture;
 - B. Incremento dei tempi di esecuzione.**
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$Ir = It - ((It/t)*r) + (It/K)*\Delta k)$$

Dove:

Ir = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – Ir sempre ≥ 0)

It = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5) Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Articolo 6

ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di **copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.**

Articolo 7

ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione".
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 8

DISPOSIZIONI VARIE

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
 - a) la R.S.U.
 - b) i dipendenti interessati dalla ripartizione;
 - c) I Dirigenti/funzionari apicali comunali competenti per materia;
 - d) il Sindaco e tutti gli Assessori.
3. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC, ecc., che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.

Articolo 9

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamento vigenti in materia.

Articolo 10

COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:
 - a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
 - b) Dirigente/funziionario apicale dell'Ufficio/ Settore interessato;

- c) Rappresentante della R.S.U;
- d) Sindaco o suo delegato.

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Articolo 11

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ'

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, previo intervenuto accordo sulle modalità e criteri di ripartizione a livello di contrattazione collettiva integrativa, approvazione ed è pubblicato sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente". Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. nonché del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.